

VINCENZO



BERTOLONE

Prot. 12/V/2016

Per Grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro – Squillace


**Decreto di conferma e di approvazione dello Statuto della
Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Catanzaro**

Viste le disposizioni del CJC, libro II titolo V, e in particolare i canoni 312 § 3 e 314;
visti i documenti del Concilio Vaticano II e la Costituzione dogmatica *Lumen gentium*;
vista la legge quadro diocesana del 1° maggio 1987;
tenuto conto della lettera circolare n° 28 del 1° marzo 1999 della Conferenza Episcopale Italiana concernente gli indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite;
tenuto conto che gli statuti delle confraternite della diocesi non venivano sottoposti ad aggiornamenti da oltre un trentennio e che le indicazioni della CEI invitavano a rivederli;
conformemente alle linee guida per il rinnovo degli statuti, secondo lo *specimen* della CEI del 1° marzo 1999 e di quelle dell'Arcivescovo di questa Arcidiocesi Metropolitana del 18 marzo 2013 e successive esortazioni e indicazioni e degli Orientamenti pastorali dei Vescovi della Calabria del 30 giugno 2015 per una nuova evangelizzazione della pietà popolare;
letto lo statuto presentato dalla Reale Arciconfraternita dei "SS. Giovanni Battista ed Evangelisti" in duplice originale;
tenuto conto dell'approvazione dello statuto presentato dall'Assemblea dei confratelli;
considerato che è stato redatto in conformità con le leggi universali e particolari della Chiesa ed alle disposizioni richiamate;
esaminato il presente Statuto, tutto ben considerato

CONFERMO ed APPROVO

lo statuto della **Reale Arciconfraternita SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Catanzaro**, nell'originale con impresso il sigillo curiale depositato e archiviato in questa Curia arcivescovile e nell'originale con sigillo curiale consegnato alla confraternita.

Catanzaro, 5 febbraio 2016


Don Giovanni Scarpino
Cancelliere arcivescovile


✠ Vincenzo Bertolone


Statuto
TITOLO I
ART.1 NATURA



La Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista, eretta nel 1475, è Associazione pubblica di christifideles laici. E' aggregata all' Arcibasilica Lateranense.

E' regolarmente iscritta al n.83 del Registro delle Persone Giuridiche esistente agli atti dell'Ufficio Territoriale di Governo in quanto trasmesso in copia conforme dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 25 ottobre 2002.

Precedentemente godeva di personalità giuridica civilmente riconosciuta in data 22.6.1987, trascritta nel registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale Civile di Catanzaro al n.43 in data 25 giugno 1987.

ART.2
FINALITÀ DELL'ARCICONFRATERNITA

L'Arciconfraternita, nata con finalità di assistenza agl'infermi e di devozione al SS. Sacramento, mantiene gli scopi istituzionali originari ma nello spirito del Vaticano II. In quanto aggregazione ecclesiale è costitutivamente vincolata alla comunione con l'Ordinario Diocesano e tutti i membri del popolo di Dio.

E' soggetta alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano per quanto riguarda l'integrità della fede, dei costumi e l'osservanza della disciplina ecclesiastica.

Si apre al continuo discernimento dei segni dei tempi:

- promuove l'incremento del culto pubblico del SS. Sacramento;
- favorisce la formazione umana e cristiana dei confratelli e delle loro famiglie;
- cura opere di carità a favore dei poveri, degli infermi, dei minori e delle donne in difficoltà.

Essa vuole vivere, per quanto di competenza, la missione della Chiesa in uno spirito di totale obbedienza ai Suoi Pastori.

ART. 3
INSEGNE

La Reale Arciconfraternita per sovrana concessione di S. M. Carlo III di Borbone, Re delle Due Sicilie, fregia il gonfalone con la Croce ottagonale dei Cavalieri Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta e, per concessione degli augusti Sommi Pontefici anteriori al pontificato di Alessandro VI, che nel 1502 riconfermò il deliberato dei suoi 10 antecessori, della Tiara pontificia (Tiregno con le chiavi di Pietro) accollata alla stessa Croce di Malta.

I Confratelli, in virtù dei reali decreti di Carlo III di Borbone, dei privilegi concessi altresì dai suoi successori della luminosa tradizione religiosa e cavalleresca della Istituzione, nelle feste solenni vestono l'abito nero della Chiesa e lo mozzetta di velluto cremisi bordata da un gallone d'oro recanti entrambi, sulla sinistra, la croce di Malta pura in panno bianco e portano al collo, sospesi ad un nastro giallo a bordi rossi, le Insegne pontificie sovrastanti una corona reale in oro sovrapposta alla Croce ottagonale pura dei Cavalieri di Malta in metallo smaltata di bianco. La mozzetta del Priore, sull'abito nero della Chiesa, avrà due galloni d'oro.

In celebrazioni religiose non solenni i Confratelli possono portare, nella totalità dei partecipanti, a tracolla, lo scapolare in seta cremisi crociato di bianco con medaglione della Vergine.

ART.4
SEDE

La sede dell'Arciconfraternita è unica ed è esclusivamente ubicata nella Chiesa di S. Giovanni in Catanzaro nella quale, a suo tempo, fu eretta.



TITOLO II

ART.5

I MEMBRI DELL'ARCICONFRATERNITA

Possono essere ammessi a far parte dell' Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad Honorem di Catanzaro i cattolici, uomini e donne, che abbiano maturato all'interno della Chiesa un cammino di fede, siano disposti ad impegnarsi per il conseguimento dei fini propri dell'Arciconfraternita e siano irreprensibili quanto a condotta morale e civile.

In particolare: bontà d'animo, giustizia, sincerità, fedeltà, esemplarità nella vita familiare, partecipazione alla vita della Comunità, alla catechesi ed alla vita sacramentaria.

ART.6

CONFRATELLI EXTRADIOCESANI

Qualora dovessero formarsi dei gruppi consistenti fuori dell' Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace, come anche all'estero, allo scopo di tenere uniti questi Confratelli, possono essere istituite delle Delegazioni periferiche dell'Arciconfraternita, assistite da un Padre Spirituale.

Le Delegazioni dovranno sempre fare riferimento a Statuto e Regolamento dell'Arciconfraternita e saranno sempre e comunque dipendenti dalla Cattedra di Catanzaro per tutto ciò che riguarda in particolar modo l'ammissione dei nuovi confratelli.

ART. 7

Gli iscritti si distinguono in Cavalieri e Dame. Ordinari e Onorari.

I membri *Ordinari* godono di tutti i diritti, ivi compreso quello di voto attivo e passivo e sono soggetti a tutti i doveri previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

I membri *Onorari* sono quei cristiani che avendo acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Chiesa di San Giovanni o dell'Arciconfraternita vengono ammessi a far parte del Sodalizio dalla Cattedra o dall'assemblea e si impegnano a vivere nello spirito dell'Arciconfraternita, fruiscono dei benefici spirituali della medesima e sono ammessi al voto consultivo ma non a quello deliberativo.

ART.8

Chi desidera appartenere all'Arciconfraternita dovrà fare domanda al Priore corredata dalla presentazione di due Confratelli e del proprio Parroco,

La Cattedra, a suo insindacabile giudizio, ammetterà a far parte del sodalizio quegli aspiranti che, avendo compiuto la maggiore età (diciotto anni), ricevuto tutti i sacramenti della iniziazione cristiana e completato il noviziato, riterrà veramente degni per bontà, per pratica religiosa, per esemplarità di condotta personale, familiare e sociale.

L'ammissione all'Arciconfraternita comporta automaticamente il diritto alla crociatura di Cavaliere di Malta ad honorem.

ART.9

L'ammissione avrà luogo ogni anno nelle ricorrenze delle festività dei Santi Patroni San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista.

ART.10

Il Confratello regolarmente ammesso che testimonia fedelmente gli impegni relativi alla vita associativa, che adempie all'obbligo di contribuzione gode di tutti i diritti legali alla condizione di membro della Arciconfraternita.

Per essere ammesso nell'Arciconfraternita il postulante deve presentare domanda scritta al Priore confermata da due confratelli e corredata dalla seguente documentazione:

Sintetico curriculum vitae;

Certificato penale;

Certificato carichi pendenti.

Il Confratello che presenta le dimissioni dall'Arciconfraternita non può essere più riammesso.

Il Confratello escluso per morosità può essere riammesso, a giudizio insindacabile della Cattedra, ove dimostri che la morosità non è dovuta a causa a lui imputabile e previo pagamento delle quote arretrate.

Il Confratello comunque escluso perde il diritto al voto attivo e passivo.

TITOLO III

ART.11

ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELL'ARCICONFRATERNITA

Sono organi dell'Arciconfraternita: l'Assemblea e la Cattedra.

ART.12

ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei membri effettivi deve essere convocata almeno due volte l'anno per la programmazione della vita associativa e per la relativa verifica.

Il Priore dovrà presentare relazione sulle attività svolte e proposte su quelle da svolgere. Presenterà inoltre, per l'approvazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

La presidenza dell'assemblea viene assunta dal Priore o da chi ne fa le veci ed è assistito dal Segretario.

Il Priore, o la Cattedra, o almeno i 30 confratelli Ordinari possono richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria.

ART.13





LA CATTEDRA

E, costituita da: Priore, Vice Priore, Segretario, Tesoriere, Procuratore, Gonfaloniere, Maestro delle cerimonie.

Viene eletta con le modalità stabilite nel regolamento.

Tutti i componenti la Cattedra devono avere, al momento della elezione, il domicilio e la residenza in Catanzaro e questo status devono mantenerlo sino all'espletamento del mandato cui sono stati chiamati.

Dura in carica tre anni e ha i seguenti compiti:

- a - promuovere e salvaguardare le finalità proprie dell'Arci-confraternita;
- b - approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- c - conservare, amministrare e sviluppare il patrimonio del Sodalizio.

La Cattedra si riunisce almeno una volta al mese per verificare l'andamento del Sodalizio e deliberare su quanto ritiene necessario.

Unitamente al Padre Spirituale nomina un Confratello quale Maestro dei novizi che provvederà alla formazione spirituale degli stessi fino alla vestizione.

Non possono essere eletti alla carica di Priore o di componenti la Cattedra quei confratelli che già eletti in precedenti consultazioni siano stati, con il loro comportamento, causa dello scioglimento della Cattedra o, comunque, rimossi per qualunque motivo con provvedimento dell'Ordinario Diocesano.

Provvedimento divenuto definitivo per mancato ricorso alle Autorità Superiori e, quindi, non reintegrati.

ART.14

IL PRIORE

Il Priore è il capo del Sodalizio.

Il Priore e gli altri sei componenti eletti costituiscono la Cattedra. L'attribuzione delle cariche (Vice Priore, Segretario, Tesoriere, Gonfaloniere, Procuratore, Maestro delle Cerimonie), in seno ad essa, è demandata al Priore eletto.

Ha la firma degli atti ufficiali e rappresenta giuridicamente in tutto il Sodalizio.

Può delegare, in singoli casi e di volta in volta, un membro della Cattedra alla firma a rappresentarlo mancando la disponibilità del Vice Priore.

Promuove l'osservanza degli Statuti e dei Regolamenti e di tutto ciò che riguarda i beni temporali dell' Arciconfraternita e ammonisce i Confratelli il cui comportamento non è consono alle norme statutarie e, se ricorrono le circostanze indicate nell'art.20, ne commina le dovute sanzioni, compresa la dimissione, giusta deliberazione della Cattedra.

Nei giudizi attivi può inoltre, stare in giudizio contro terzi, previa autorizzazione dell'Ordinario Diocesano. Nei giudizi passivi può costituirsi, ma la costituzione deve essere successivamente ratificata dall'Ordinario Diocesano.

Dura in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:

- a) promuovere e salvaguardare le finalità proprie dell' Arciconfraternita;
- b) ratificare i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) conservare, amministrare e sviluppare il patrimonio del Sodalizio.
- d) curare l'invio alla Curia Arcivescovile del 3% dell'utile netto annuo del Sodalizio.

Può essere rieletto solo per due mandati consecutivi. Può essere rieletto trascorso un mandato dalla cessazione dell'incarico.



Al termine del suo mandato deve consegnare immediatamente tutta la documentazione in suo possesso nonché i beni del Sodalizio in suo possesso al Priore subentrante.

Alla cessazione dell'incarico, a giudizio insindacabile della Cattedra, i Priori uscenti possono essere inclusi nell'Albo dei Priori Emeriti con diritto di partecipare alle riunioni di Cattedra unicamente con voto consultivo

ART.15

IL VICE PRIORE

Il Vice Priore coadiuva il Priore e con lo stesso cura il buon andamento dell' Arci-confraternita.

Lo sostituisce durante le sue assenze o impedimento, ma non può stare in giudizio contro terzi.

ART.16

IL SEGRETARIO

Provvede e controllo tutto quanto è necessario per il buon andamento del Sodalizio a lui sono affidati tutti i carteggi della segreteria e dell'archivio.

Nel corso delle riunioni della Cattedra redige i verbali che devono essere immediatamente sottoscritti dal Priore e dal Segretario.

Al termine del suo mandato deve consegnare immediatamente tutta la documentazione in suo possesso al Segretario subentrante.

ART.17

IL TESORIERE

Tiene la contabilità, compila i bilanci annuali e firma i mandati di pagamento che sono esecutivi dopo la convalida del Priore. E' responsabile della cassa.

Al termine del suo mandato deve consegnare immediatamente al Tesoriere subentrante tutta la documentazione in suo possesso nonché un bilancio analitico della gestione.

ART.18

IL PROCURATORE

Provvede a quanto è utile per la Chiesa, alle festività e a quanto ritiene necessario, previo assenso del Priore e dandone rendiconto mensile allo stesso. Cura i rapporti con i confratelli impediti da malattia.

Provvede altresì alle onoranze dei confratelli defunti.

ART.19

IL GONFALONIERE

Cura la disposizione delle cerimonie interne ed esterne, designando i posti d'onore e dando opportune disposizioni al Maestro di Cerimonie.

ART.20

IL MAESTRO DI CERIMONIE



Cura l'esecuzione delle disposizioni dei cortei processionali, ricevimenti di invitati e autorità, servizio di speciali funzioni nel Tempio,

Tiene inoltre in custodia gli oggetti di valore e gli arredi di cui sarà apposito registro.

Al termine del suo mandato deve consegnare immediatamente tutti beni di cui è responsabile al Maestro delle Cerimonie subentrante.

ART.21

IL PADRE SPIRITUALE

Il Padre Spirituale, cui si deve speciale ubbidienza ed ossequio, è un sacerdote nominato dall' Ordinario Diocesano.

Ha diritto di partecipare a tutte le riunioni della Cattedra indirizzando le decisioni della stessa per quanto attiene l'aspetto spirituale e religioso.

Curerà la vita spirituale dell' Arciconfraternita e vigilerà sul buon andamento di tutte le funzioni che si compiono nella Chiesa riguardanti l' Arciconfraternita.

Sarà compito proprio del Padre Spirituale celebrare la liturgia nelle feste religiose proprie dell' Arciconfraternita secondo accordi preventivamente presi con la Cattedra e con il Parroco nel caso questi fosse distinto dal Padre Spirituale.

Inoltre promuoverà la vita spirituale dei confratelli particolarmente, con particolare attenzione ai componenti la Cattedra, attraverso la catechesi e la direzione spirituale per aiutarli a conseguire la finalità prevista dal' art. 2 dello Statuto.

ART.22

IL MAESTRO DEI NOVIZI.

E' scelto dalla cattedra, sentito il Padre Spirituale, tra i confratelli in possesso delle attitudini a svolgere tale ruolo che siano conoscitori della vita confraternale, delle norme statutarie e del regolamento.

Il candidato dovrà essere di condotta morigerata e buon cristiano, ed avere una anzianità nella confraternita di oltre dieci anni.

Ha l'obbligo di presenziare alle cerimonie e funzioni liturgiche proprie della confraternita, della Parrocchia e della Diocesi.

Può essere revocato solo per giusta causa dalla cattedra sentito il Padre Spirituale.

Ha il compito di:

- curare la formazione dei novizi per quanto riguarda la conoscenza delle regole statutarie e regolamentari, della storia confraternale e delle attività e tradizioni della Confraternita;
- Vigila sulla frequentazione della Chiesa da parte degli ammessi al noviziato;
- Predispone, assieme al Padre Spirituale, il programma di formazione;
- Esprime il proprio parere, non vincolante, sulle domande di ammissione al sodalizio;
- Al fine di ogni periodo di formazione e prima della cerimonia di accoglienza redige una relazione scritta attestante l'avvenuto noviziato da presentare alla Cattedra ed al padre Spirituale;



- Può farsi coadiuvare da altri confratelli, dandone notizia alla Cattedra, ferma restando la sua personale responsabilità.

Cessa con lo scadere della Cattedra.

ART. 23

E' istituito l'Albo dei Priori Emeriti.

Alla cessazione dell'incarico, a giudizio insindacabile della Cattedra, i Priori uscenti possono essere inclusi nell'Albo dei Priori Emeriti con diritto di partecipare alle riunioni della Cattedra unicamente con voto consultivo.

Non possono essere nominati Priore Emerito coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art.13 1° cpv.

ART.24

CONSIGLIO DEI PRIORI.

Il Consiglio dei Priori è composto dai Priori Emeriti e dal Priore in carica.

Allo stesso è demandata la risoluzione, in prima istanza, delle problematiche e/o delle conflittualità che dovessero insorgere tra Confratelli, tra i Confratelli e la Cattedra, tra il Priore in carica e gli altri Confratelli o la Cattedra. In quest'ultimo caso il Priore in carica dovrà astenersi dal partecipare alla riunione.

TITOLO IV

ART. 25

SANZIONI DISCIPLINARI

Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati nell' Arciconfraternita, aderiscono, militano o anche simpatizzano con organizzazioni politiche o sette condannate dalla chiesa, o abbandonano pubblicamente la fede, o sono soggetti di rottura della comunione ecclesiale, o vengono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata, o danno scandalo, o nel caso di gravi reticenze sullo "status" personale e/o familiare, premessa l'ammonizione del Priore e dei Padre Spirituale, vengano dimessi, salvo il diritto di ricorso all'Ordinario Diocesano.

TITOLO V

ART.26

MEZZI FINANZIARI

Per il conseguimento dei propri scopi e per l'organizzazione ed attuazione delle sue opere l'Arciconfraternita si avvale della quota d'iscrizione iniziale ed annuale dei suoi membri nonché di erogazioni ed offerte raccolte dai membri e dagli organi direttivi.

Dopo l'approvazione del bilancio annuale dovrà essere conferito alla Curia Arcivescovile il 3% dell'utile netto conseguito dal Sodalizio.

TITOLO VI

ART.27

Un apposito regolamento darà le necessarie indicazioni per l'attuazione delle norme del presente Statuto e indicazioni per quanto attiene le modalità di elezione delle cariche statutarie.



– Può farsi coadiuvare da altri confratelli, dandone notizia alla Cattedra, ferma restando la sua personale responsabilità.

Cessa con lo scadere della Cattedra.

ART. 23

E' istituito l'Albo dei Priori Emeriti.

Alla cessazione dell'incarico, a giudizio insindacabile della Cattedra, i Priori uscenti possono essere inclusi nell'Albo dei Priori Emeriti con diritto di partecipare alle riunioni della Cattedra unicamente con voto consultivo.

Non possono essere nominati Priore Emerito coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art.13 1° cpv.

ART.24

CONSIGLIO DEI PRIORI.

Il Consiglio dei Priori è composto dai Priori Emeriti e dal Priore in carica.

Allo stesso è demandata la risoluzione, in prima istanza, delle problematiche e/o delle conflittualità che dovessero insorgere tra Confratelli, tra i Confratelli e la Cattedra, tra il Priore in carica e gli altri Confratelli o la Cattedra. In quest'ultimo caso il Priore in carica dovrà astenersi dal partecipare alla riunione.

TITOLO IV

ART. 25

SANZIONI DISCIPLINARI

Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati nell' Arciconfraternita, aderiscono, militano o anche simpatizzano con organizzazioni politiche o sette condannate dalla chiesa, o abbandonano pubblicamente la fede, o sono soggetti di rottura della comunione ecclesiale, o vengono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata, o danno scandalo, o nel caso di gravi reticenze sullo "status" personale e/o familiare, premessa l'ammonizione del Priore e dei Padre Spirituale, vengano dimessi, salvo il diritto di ricorso all'Ordinario Diocesano.

TITOLO V

ART.26

MEZZI FINANZIARI

Per il conseguimento dei propri scopi e per l'organizzazione ed attuazione delle sue opere l'Arciconfraternita si avvale della quota d'iscrizione iniziale ed annuale dei suoi membri nonché di erogazioni ed offerte raccolte dai membri e dagli organi direttivi.

Dopo l'approvazione del bilancio annuale dovrà essere conferito alla Curia Arcivescovile il 3% dell'utile netto conseguito dal Sodalizio.

TITOLO VI

ART.27

Un apposito regolamento darà le necessarie indicazioni per l'attuazione delle norme del presente Statuto e indicazioni per quanto attiene le modalità di elezione delle cariche statutarie.

ART.28

Per quanto non previsto espressamente dallo Statuto e dal Regolamento supplisce la legislazione ecclesiastica generale e particolare.

Ogni variazione o modifica del presente Statuto necessita dell'approvazione dell' Ordinario Diocesano.



CURIA METROPOLITANA
Catanzaro-Squillace
VISTO: SI APPROVA
Catanzaro, + *V. Bertolone* 5/2/2016
L'Ordinario Diocesano
+ VINCENZO BERTOLONE
Arcivescovo

Catanzaro,
VISTO: SI APPROVA
Catanzaro-Squillace
CURIA METROPOLITANA

GIOVANNI SCARPINO
Cancelliere Arcivescovile

Giovanni Scarpino